

COMUNE DI COGNE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16

OGGETTO:

I.U.C. - TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
PERRATONE Claudio - Vice Sindaco	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Sì
CELESIA Andrea - Assessore	Sì
TRENTO Eleonora - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

I.U.C. - TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

♦ RICHIAMATI:

- ⇒ l'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- ⇒ l'articolo 21 comma 2, lett. g), del Vigente Statuto comunale che stabilisce le competenze della Giunta comunale in merito all'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
- ⇒ CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

♦ VISTI

- ⇒ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ⇒ il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- ⇒ il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- ⇒ la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali);
- ⇒ la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021);
- ⇒ il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 5 del 23 marzo 2017;
- ⇒ il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di contabilità;
- ⇒ il regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 14 in data 28 aprile 2016;

◆ PREMESSO che:

⇒ ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

- ⇒ con deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 225 si approvavano i criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani e si definivano i criteri per l'applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'articolo 11 della L.R. 31/2007;
- ⇒ le linee guida redatte nel febbraio 2013 dall'Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento territorio e ambiente della Regione Valle d'Aosta fornivano le prime indicazioni per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del servizio rifiuti per l'anno 2013;
- ⇒ il comma 639 dell'articolo 1, della legge 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all'interno di una disciplina unitaria, l'imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- ⇒ i commi da 641 a 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come modificati dal decreto legge n. 16/2014 e che i principi cardine sono i seguenti:
 - a) il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (commi 641-642);
 - b) il comune deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, anche se in deroga può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità locale generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle suddette riduzioni ed esenzioni (commi 654 e 660);
 - c) la tariffa deve essere commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651) o in alternativa (comma 652):
 - il Comune può commisurare le tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio;
 - il Comune può prevedere, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (facoltà prorogata al 2019 dall'art. 1 comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- ⇒ l'art. 17 della legge n. 166/2016 ha aggiunto, in fine, al comma 652 della legge 147/2013 che prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della

tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

- ⇒ l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;
- ⇒ con propria deliberazione n. 9 in data 8 febbraio 2018 sono stabilite le tariffe del tributo sui rifiuti per l'anno 2018;

♦ CONSIDERATO che:

- ⇒ l'Unité des communes Grand-Paradis ha trasmesso i dati economici preliminari per l'elaborazione della TARI 2019;
- ⇒ il conto economico (tari metodo normalizzato) di cui all'allegato B) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stato redatto sulla base dei suddetti dati, integrati con i costi previsionali relativi alla gestione dei rifiuti di competenza del Comune di Cogne;
- ⇒ sulla base di tale documento l'importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa ammonta ad euro 445.310,65, di cui quota fissa pari ad euro 218.438,39 e quota variabile pari ad euro 226.872,26;
- ⇒ la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche (85%) e non domestiche (15%) è stata effettuata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti, mentre la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stata definita nella percentuale del 50,00% alle utenze non domestiche (valore determinato applicando coefficienti di produzione di rifiuti kd in maniera differenziata tra le varie attività, tutti valori comunque rientranti nei limiti minimi e massimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999) e del 50,00% alle utenze domestiche, pertanto i costi risultano così suddivisi:
 - Utenze domestiche:

Costi fissieuro 185.672,63Costi variabilieuro 113.436,13

- Utenze non domestiche:

Costi fissi
Costi variabili
euro
32.765,76
euro
113.436,13

- ⇒ per la determinazione delle tariffe si sono utilizzati i coefficienti ka (base), kb (minimo), kc e kd (variabili a seconda dell'attività) previsti dal D.P.R. 158/1999;
- ⇒ per la determinazione delle tariffe TARI 2019 sono stati applicati i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 e comunque aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- ♦ RITENUTO opportuno istituire nuove categorie identificate con i numeri progressivi 122 123 124 125 e 126 come segue:

- 122: locali pertinenze utenze non domestiche (garage, cantine e depositi) riferiti alle categorie 101 e 114;
- 123: locali pertinenze utenze non domestiche (garage, cantine e depositi) riferiti alla categoria 116;
- 124: locali pertinenze non domestiche (garage, cantine e depositi) riferiti alla categoria 102;
- 125: locali pertinenze non domestiche (garage, cantine, depositi) riferiti alla categoria 112;
- 126: locali pertinenze non domestiche (garage, cantine, depositi) riferiti alla categoria 106.

♦ VALUTATO che:

- ⇒ ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ⇒ il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI debbano essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ⇒ l'articolo unico del decreto ministeriale 7 dicembre 2018 (Differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali) ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2019;
- ⇒ il decreto del Ministro dell'interno dispone l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, pertanto fino alla data del 31 marzo 2019, sarà autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio e, a partire dal 1° aprile 2019, sarà applicabile esclusivamente la gestione provvisoria;
- ⇒ l'articolo 27 della legge regionale n. 19/2015, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione con norma di attuazione dello statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 11/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno;
- ⇒ ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ⇒ ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono

essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;

- ⇒ ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;
- ◆ TENUTO CONTO che l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi diversi quali il possesso di fabbricati per quanto riguarda l'imposta municipale propria e l'erogazione dei servizi comunali per quanto riguarda la TARI e la TASI;
- ♦ VISTO il Piano Economico Finanziario Rifiuti subATO GRAND PARADIS;
- ◆ VISTO che il PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cogne per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti TARI, prevede costi esterni al servizio pari ad Euro 426.123,47, costi interni del servizio pari ad Euro 19.187,18, altri costi per euro 0,00, per un totale generale pari ad euro 445.310,65, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

◆ RITENUTO opportuno:

- ⇒ procedere all'approvazione delle aliquote e tariffe della IUC mediante l'adozione di deliberazioni separate per l'IMU, la TARI e la TASI;
- ⇒ procedere all'approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che qualora il sub-Ato apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 225/2013, si provvederà a rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe;
- ⇒ riscuotere la tassa rifiuti in due rate con scadenze fissate indicativamente nei mesi di ottobre 2019 e marzo 2020, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge;
- ⇒ stabilire che per i contribuenti residenti all'estero la data di scadenza dei versamenti tributari coincida con l'ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia, in modo tale da agevolare i contribuenti perché avendo più tempo potrebbero effettuare i pagamenti direttamente in Italia anche tramite mod. F24 utilizzabile solo in Italia;
- ♦ VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.;
- ♦ DOPO discussione ed esame in merito;
- ♦ A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cogne di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2. DI APPROVARE il conto economico (tari metodo normalizzato) di cui all'allegato B) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3. DI DETERMINARE le tariffe per la tassa rifiuti TARI per l'anno 2019 come indicato nell'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006:

<u>Utenze domestich</u>	<u>1e</u>		
Nucleo familiare	Tariffa p.	fissa (€/mq/anno)	Tariffa p. variabile (€/anno)
Utenza domestica	(1 componente)	0,62643	16,82782
Utenza domestica	(2 componenti)	0,73084	39,26492
Utenza domestica	(3 componenti)	0,80541	50,48347
Utenza domestica	(4 componenti)	0,86507	61,70201
Utenza domestica	(5 componenti)	0,92473	81,33447
Utenza domestica	(6 componenti e oltre)	0,96948	95,35766

ategorie di attività	Tariffa p.fissa	Tariffa p.variabile
	(€/mq/anno)	€/mq/anno)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	lto 0,09408	0,35604
102-Campeggi, distributori carburanti	0,23519	0,89696
103-Stabilimenti balneari	0,14993	0,56967
104-Esposizioni, autosaloni	0,08820	0,34235
105-Alberghi con ristorante	0,39101	1,49675
106-Alberghi senza ristorante	0,39983	1,53784
107-Case di cura e riposo	0,29399	1,12154
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,33221	1,27354
109-Banche ed istituti di credito	0,17051	0,65457
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,32633	1,24889
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,38219	1,45567
112-ttività artigianali tipo botteghe	0,30575	0,98597
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		
113- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27047	1,03390
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,12642	0,47929
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,32045	0,68470
116-Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,42291	4,34374
117-Bar, caffè, pasticceria	1,42291	4,38208
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,69970	2,32661
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	0,61150	2,32798
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78158	6,80866
121-Discoteche, night club	0,30575	1,17221
122-Pertinenze cat. 101-114	0,07056	0,27388
123-Pertinenze cat. 116	0,58798	2,19104
124-Pertinenze cat. 102	0,07056	0,27388
125-Pertinenze cat. 112	0,08820	0,34235
126-Pertinenze cat. 106	0,07056	0,27388
	•	•

4. DI PRECISARE che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 30/2004, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e di cui al comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

5. DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della tariffa p. fissa (€/mq./anno);

6. DI DARE ATTO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera :

- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dall'Autorità di SubATO, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

7. DI CONFERMARE le seguenti riduzioni della TARI:

- del 15%, della sola quota variabile, sulle abitazioni che vengono utilizzate dal/i proprietario/i in modo discontinuo e limitato per un periodo inferiore a 90 giorni nel corso dell'anno anche non consecutivi, a condizione che non siano locate o cedute in locazione a terzi soggetti e a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione che ne indichi l'abitazione di residenza;
- del 15% della sola quota variabile sulle abitazioni a disposizione che vengano locate ai fini turistici nel corso dell'anno per periodi anche non consecutivi inferiori a 60 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione che ne indichi l'abitazione di residenza;
 - Qualora a seguito di controlli da parte degli organi competenti sia accertato un diverso utilizzo rispetto al dichiarato, la riduzione verrà meno a far data dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della denuncia originaria, integrativa o di variazione, si provvederà dunque al recupero del dovuto;
- del 20% della sola quota variabile per le utenze domestiche, immobile adibito ad abitazione di residenza, (abitazione con max. un C2 e un C6) che praticano un sistema di compostaggio domestico;
- del 73% della quota fissa e variabile relativamente agli immobili adibiti a bar situati sulle piste da sci alpino collocati in loc. Gran Crot e in loc. Montzeuc;
- del 100% della sola quota variabile per gli individui che, pur mantenendo la propria residenza nel Comune siano ospitate stabilmente in micro-comunità, residenze per anziani e/o strutture di lungo degenza (tale riduzione viene applicata unicamente dietro presentazione di una certificazione delle relative strutture e ha validità unicamente per i periodi certificati dalle stesse);
- del 30% della sola quota variabile per le utenze non domestiche (attività produttive) che abbiano una licenza/autorizzazione stagionale;
- del 60% della sola quota variabile per i rifugi alpini debitamente autorizzati;

8. DI STABILIRE che:

- ⇒ gli importi dovuti per la tassa rifiuti TARI saranno riscossi in due rate con scadenze fissate indicativamente nei mesi di ottobre 2019 e marzo 2020, compatibilmente con quanto stabilito dalla legge;
- ⇒ per i contribuenti residenti all'estero la data di scadenza dei versamenti tributari coincida con l'ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia;
- ⇒ l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- ⇒ Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;
- ⇒ Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuale di abbattimento di seguito indicate nell'elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10%
Ipermercati di generi misti	10%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20%
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici e dentistici),	30%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
Attività industriali con capannoni di produzione	50%
Attività artigianali di produzione beni specifici	50%
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto rettifiche	30%
Lavaggi autoveicoli	10%
gommisti	10%

9. DI DARE ATTO che:

- ⇒ l'importo complessivo del gettito della tassa rifiuti, per l'anno 2019, è stimato in euro 445.310,65;
- 10. DI RISERVARSI per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 11. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021;
- 12. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo

- 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011ovvero di pubblicare la presente deliberazione sul sito "Portale dei Comuni" entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- 13. DI TRASMETTERE copia del presente atto al SEL (Servizio Entrate Locali) dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis;
- 14. DI DARE MANDATO al competente ufficio tributi ed all'Unité Grand Paradis per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- 15. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (F.to ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to TRUC Marco)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 04/03/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, lì 04/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to TRUC Marco)

AUTENTICAZIONE DI COPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cogne, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE (TRUC Marco)